

Direzione generale  
Direzione centrale rapporto assicurativo

Circolare n. 48

Roma, 18 settembre 2025

Al Direttore generale vicario  
Ai Responsabili di tutte le Strutture centrali e  
territoriali

e p.c. a: Organi istituzionali  
Magistrato della Corte dei conti delegato  
all'esercizio del controllo  
Organismo indipendente di valutazione della  
performance  
Comitati consultivi provinciali

## **Oggetto**

Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita con decorrenza 1° gennaio 2025 -  
Limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi.

## **Quadro normativo**

- /// **Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124:** "Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali". Articolo 116, comma 3, e successive modificazioni: minimale e massimale di rendita.
- /// **Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38:** "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144". Articolo 11, comma 1: rivalutazione delle rendite.
- /// **Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 24 aprile 2025, n. 56,** concernente la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattie professionali per i settori industria e navigazione, con decorrenza dal 1° gennaio 2025.
- /// **Circolare Inail 3 settembre 2024, n. 23:** "Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita a decorrere dal 1° luglio 2024 – Limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi".

/// **Circolare Inail 20 maggio 2025, n. 29:** "Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l'anno 2025."

## **Premessa**

Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 24 aprile 2025, n. 56<sup>1</sup> rivaluta le prestazioni economiche erogate dall'Istituto nel settore industria con decorrenza **1° gennaio 2025** e stabilisce gli importi del minimale e del massimale di rendita nelle misure di **euro 20.426,70** e di **euro 37.935,30**.

Sulla base di tali importi, acquisito il preventivo parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si aggiornano i limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi da variare secondo la rivalutazione delle rendite, riportati nella circolare Inail 20 maggio 2025, n. 29<sup>2</sup>.

Il riepilogo per gli anni 2016 – 2025 di dette retribuzioni convenzionali è illustrato nell'Allegato 1.

## **TIPOLOGIE DI LAVORATORI INTERESSATI**

### **1. Lavoratori dell'area dirigenziale<sup>3</sup>**

<b>dal 1° gennaio 2025</b>		
Retribuzione convenzionale	<b>giornaliera</b>	<b>euro 126,45*</b>
	<b>mensile</b>	<b>euro 3.161,28</b>

\*per arrotondamento del valore di euro 126,451

#### **1.1 Lavoratori dell'area dirigenziale con contratto *part-time*<sup>4</sup>**

<b>dal 1° gennaio 2025</b>	
Retribuzione convenzionale <b>oraria</b>	<b>euro 15,81*</b>

\*per arrotondamento del valore di euro 15,806 (126,45:8)

<sup>1</sup> Decreto pubblicato sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it) nella sezione Pubblicità legale dal 14 maggio 2025 al 13 maggio 2026 – Numero repertorio 72/2025.

<sup>2</sup> Circolare Inail 20 maggio 2025, n. 29: "Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l'anno 2025".

<sup>3</sup> Circolare Inail 20 maggio 2025, n. 29, paragrafo 1.5.2.

<sup>4</sup> Circolare Inail 20 maggio 2025, n. 29, paragrafo 1.5.2.

## 2. Lavoratori con retribuzione convenzionale pari al minimale di rendita<sup>5</sup>:

- detenuti e internati;
- allievi dei corsi di istruzione professionale;
- lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e in attività ai fini di pubblica utilità;
- lavoratori impegnati in tirocini formativi e di orientamento;
- giudici onorari di pace e viceprocuratori onorari.

dal 1° gennaio 2025		
Retribuzione convenzionale	<b>giornaliera</b>	<b>euro 68,09*</b>
	<b>mensile</b>	<b>euro 1.702,23**</b>

\*per arrotondamento del valore di euro 68,089 (20.426,70: 300)

\*\* per arrotondamento del valore di euro 1.702,225 (20.426,70: 12)

## 3. Familiari partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis c.c.<sup>6</sup>

dal 1° gennaio 2025		
Retribuzione convenzionale	<b>giornaliera</b>	<b>euro 68,36*</b>
	<b>mensile</b>	<b>euro 1.709,07</b>

\* per arrotondamento del valore di euro 68,3627

## 4. Lavoratori di società e cooperative ex compagnie e gruppi portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84<sup>7</sup>

dal 1° gennaio 2025	
Retribuzione convenzionale <b>giornaliera x 12 gg. mensili</b>	<b>euro 1.522,92</b> (euro 126,91 x 12)

<sup>5</sup> Circolare Inail 20 maggio 2025, n. 29, paragrafo 1.6.2.

<sup>6</sup> Circolare Inail 20 maggio 2025, n. 29, paragrafo 1.6.3.

<sup>7</sup> Circolare Inail 20 maggio 2025, n. 29, paragrafo 1.6.4.

## 5. Retribuzione di ragguglio<sup>8</sup>

dal 1° gennaio 2025		
Retribuzione convenzionale	giornaliera	euro 68,09*
	mensile	euro 1.702,23

\*per arrotondamento del valore di euro 68,089

## 6. Lavoratori parasubordinati<sup>9</sup>

dal 1° gennaio 2025	
Minimo e massimo <b>mensile</b>	<b>euro 1.702,23</b> <b>euro 3.161,28</b>

## 7. Lavoratori subordinati sportivi<sup>10</sup>

Ai fini della determinazione del premio, per i lavoratori subordinati sportivi che, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercitano attività sportiva verso un corrispettivo, si applicano i criteri di cui all'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.

La retribuzione da assumersi per il calcolo del premio di assicurazione è quella individuata ai sensi dell'articolo 29 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, vale a dire la retribuzione effettiva, con applicazione del minimale e del massimale di rendita di cui all'articolo 116, comma 3, del medesimo decreto, come stabilito con decreto 21 novembre 2022 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

<sup>8</sup> Circolare Inail 20 maggio 2025, n. 29, paragrafo 1.7.

<sup>9</sup> Circolare Inail 20 maggio 2025, n. 29, paragrafo 1.8. La base imponibile per il calcolo del premio dovuto per i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale resa in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, riconosciuti dal CONI e dal CIP, è determinata secondo i criteri previsti per i lavoratori parasubordinati (cfr Circolare Inail 27 ottobre 2023, n. 46 paragrafo F). Nell'ambito delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive dilettantistiche, si esclude l'obbligo assicurativo Inail in caso di associati e soci che svolgono attività di carattere amministrativo-gestionale posta in essere in assenza di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (cfr Circolare Inail 20 maggio 2025, n. 31, paragrafo C).

<sup>10</sup> Circolare Inail 20 maggio 2025, n. 29, paragrafo 1.9. Circolare Inail 27 ottobre 2023, n. 46. Nell'ambito delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive dilettantistiche, si esclude l'obbligo assicurativo Inail degli associati e dei soci che esercitano attività sportiva in assenza di un contratto di lavoro subordinato (cfr Circolare Inail 20 maggio 2025, n. 31, paragrafo A).

dal 1° gennaio 2025	
<b>Minimo e massimo annuale</b>	<b>euro 20.426,70 – 37.935,30</b>

## **8. Alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali<sup>11</sup>**

L'estensione della tutela assicurativa degli alunni e degli studenti all'attività di apprendimento svolta nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore, disposta in via sperimentale per gli anni scolastici e per gli anni accademici 2023/2024<sup>12</sup> e 2024/2025<sup>13</sup>, a decorrere dall'anno scolastico e dall'anno accademico 2025/2026 è stata resa strutturale con l'intervento da ultimo approvato sull'articolo 18, comma 4-*bis*, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85<sup>14</sup>.

Dal 1° gennaio 2025, l'importo del premio annuale a persona, riferito alla copertura assicurativa di alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, è aggiornato in euro 10,49.

Considerato che il periodo assicurativo inizia convenzionalmente il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo, l'importo del premio per la regolazione dell'anno scolastico 2024/2025, a seguito della rivalutazione disposta dal decreto 24 aprile 2025, n. 56, risulta uguale a euro 10,47 (2/12 di euro 10,40 anno 2024 + 10/12 di euro 10,49 anno 2025).

L'importo del premio annuale dovuto a persona in sede di regolazione è calcolato moltiplicando il numero complessivo degli studenti, da comunicare all'Istituto entro il 30 novembre, per l'importo di euro 10,47 per ciascun alunno/studente, a cui va aggiunta l'addizionale ex Anmil pari all'1% prevista dall'articolo 181 del decreto del Presidente della repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Da tale importo deve essere detratto quanto già versato a titolo di anticipo per il medesimo anno.

<sup>11</sup> Circolare Inail 26 ottobre 2023, n. 45. Istruzione operativa 14 agosto 2025, prot. 8522. Circolare Inail 20 maggio 2025, n. 29, paragrafo 2.3.

<sup>12</sup> Articolo 18, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 13 ottobre 2023, n. 126.

<sup>13</sup> Articolo 18, comma 4-*bis*, decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, inserito dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143.

<sup>14</sup> Articolo 2-*ter*, comma 1, della legge 30 luglio 2025, n. 109, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2025, n. 90, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 177 del 1° agosto 2025: *Al fine di rafforzare la tutela assicurativa degli studenti e degli insegnanti, all'articolo 18, comma 4-bis, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, dopo le parole: "per l'anno scolastico e per l'anno accademico 2024/2025 sono aggiunte le seguenti: "e a decorrere dall'anno scolastico e dall'anno accademico 2025/2026".*

Si riassumono gli importi da applicare per la regolazione del premio **2024/2025** e per l'anticipo del premio **2025/2026**.

Alunni e studenti di scuole o istituti non statali	<b>premio annuale a persona</b>	Anno scolastico 2024/2025 <b>regolazione</b>	Anno scolastico 2025/2026 <b>anticipo</b>
		<b>euro 10,47</b>	<b>euro 10,49</b>

#### **9. Allievi dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari (Allievi IeFP)<sup>15</sup>**

L'importo del premio speciale annuale è posto a carico delle istituzioni formative e degli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni.

Detto premio speciale è fissato con riferimento alla retribuzione convenzionale giornaliera pari al minimale di rendita vigente alla data di inizio dell'anno formativo ed è aggiornato automaticamente in relazione alle variazioni apportate all'importo giornaliero di detto minimale<sup>16</sup>.

In relazione alla variazione della retribuzione minima giornaliera pari al minimale di rendita in vigore all'inizio dell'anno formativo 2025/2026 che convenzionalmente inizia il 1° settembre 2025, il premio speciale unitario annuale a carico degli istituti di formazione e degli istituti scolastici paritari accreditati dalle Regioni è il seguente:

<b>Anno formativo 2025/2026</b>	
Retribuzione minima giornaliera	<b>euro 68,09</b>
<b>Premio speciale unitario annuale</b>	<b>euro 69,98</b>

Pertanto, il premio speciale unitario giornaliero è pari a 0,39 euro (per arrotondamento del valore 0,3888).

Il soprariportato premio speciale annuale non tiene conto dei maggiori rischi lavorativi legati all'attività formativa svolta negli ambienti di lavoro, il cui onere, posto a carico del bilancio dello Stato, è determinato prendendo a riferimento la medesima retribuzione giornaliera utilizzata per calcolare il premio speciale unitario, ed è aggiornato automaticamente, nel rispetto del limite di 5 milioni di euro di spesa annui, in relazione alle variazioni apportate alla stessa.

<sup>15</sup> Circolare Inail 20 maggio 2025, n. 29, paragrafo 2.6.

<sup>16</sup> Circolare Inail 12 febbraio 2018, n. 9.

Ne consegue che l'importo di detto onere aggiuntivo posto a carico del bilancio dello Stato, aggiornato in relazione alla variazione della retribuzione minima giornaliera pari al minimale di rendita, è rideterminato in **euro 37,73**, a decorrere dal 1° settembre 2025, data di inizio dell'**anno formativo 2025/2026**.

Il Direttore generale  
f.to Marcello Fiori

**Allegati: 1**